

TRIBUNALE DI PIACENZA

Sezione fallimentare

Il Tribunale di Piacenza, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg.ri

Dott. Ssa Marina Marchetti

Presidente

Dott. Maurizio Boselli

Giudice

Dott. Giuseppe Bersani

Giudice rel.

\*\*\*

visto l'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. depositato in Cancelleria in data 20 dicembre 2010 da F. N., liquidatore della società M.I. spa in liquidazione, con sede legale in Gariga, di Podenziano, via Copernico n. 2/4, elettivamente domiciliata in Piacenza via (omissis);  
letta la relazione ex art. 182 bis l.f. allegata all'accordo;

sentite le parti nel corso dell'udienza del 2 marzo 2011, e letta l'integrazione alla relazione del professionista, depositata in data 1 marzo 2011;

dato atto che il P.M. non ha ritenuto di intervenire nella procedura, nonostante la regolarità della comunicazione;

rilevato che è stata prodotta documentazione relativa all'avvenuta pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione nel registro delle imprese secondo quanto previsto dall'art. 182 bis comma 2 l.f.;

dato atto che è stata raggiunta la percentuale minima di adesioni, a quale peraltro non deve considerarsi presupposto dell'azione ma condizione di omologazione del piano sicchè tale percentuale può essere raggiunta mentre gli accordi sono in corso;

dato atto che la veridicità dei dati aziendali costituisce presupposto logico indefettibile dell'attestazione dell'esperto di cui all'art. 182 bis, comma 1, legge fallimentare anche in mancanza di espressa previsione normativa, posto che l'esperto può articolare un percorso logico argomentativo serio e coerente solo sulla base di dati contabili veritieri debitamente riscontrati (cfr. in tal senso Trib. Milano, 15 ottobre 2009);

dato atto che il professionista attestatore del piano di un accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis, legge fallimentare è tenuto ad attestare soprattutto la veridicità dei dati aziendali con la conseguente assunzione personale di responsabilità di natura contrattuale nei confronti del proponente-committente e di natura extracontrattuale nei confronti dei creditori e dei terzi interessati. (cfr. in tal senso Trib. Milano, 25 marzo 2010);

ritenuto che l'assunzione di diretta responsabilità da parte del professionista attestatore in ordine alla veridicità dei dati sui quali si fonda il piano di un accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis, legge fallimentare, costituisce un elemento ineludibile ai fini dell'omologazione, non potendo la relazione di detto professionista limitarsi a rimandare, quanto all'elemento in questione, alle risultanze dei controlli effettuati da altri soggetti (cfr. in tal senso Trib. Milano, 25 marzo 2010);

ritenuto che il Tribunale nell'esercitare il controllo di legalità sulla relazione che attesta l'attuabilità dell'accordo di ristrutturazione, deve prescindere da ogni considerazione sulla convenienza dell'accordo medesimo o sul merito del piano, limitandosi a valutare se nella relazione siano presenti e rinvenibili gli elementi necessari affinché la relazione possa assolvere alla funzione ad essa attribuita dalla legge di fornire ai creditori ed ai terzi interessati la conferma della veridicità dei dati aziendali e di sottoporre al loro giudizio utili elementi di valutazione sull'attuabilità dell'accordo;

dato atto che in tale ambito al Tribunale deve essere riconosciuto il potere di valutare la coerenza e la completezza logico-argomentativa del discorso asseverativo dell'attestatore discorso che dovrà essere immune da vizi logici tali da pregiudicare elementi rilevanti ai fini di cui si è sopra detto (cfr. in tal senso Trib. Roma, 05 novembre 2009);

ritenuto che nell'ambito del procedimento di omologazione degli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis, legge fallimentare, la natura del controllo del tribunale è diversa a seconda che vi siano o meno opposizioni; in fatti mentre ella prima ipotesi, il controllo è di mera legittimità ed il profilo della attuabilità/fattibilità del piano deve essere valutato sotto il profilo della logicità del piano stesso e della coerenza e persuasività della relazione redatta dal professionista attestatore, nel caso di opposizioni il thema decidendum del giudizio di omologazione deve essere esteso agli specifici aspetti di fattibilità del piano nei limiti delle contestazioni mosse dagli opposenti.;

dato atto che non sono state presentate opposizioni da parte dei creditori;

dato atto che nella prima relazione del professionista era del tutto carente il "percorso logico argomentativo serio e coerente", mentre tale requisito appare sussistente - quantomeno nella misura minima ed indispensabile - con riferimento all'integrazione depositata successivamente ed illustrata nei particolari nell'udienza del 2 marzo 2011;  
ritenuto che nel caso concreto alla luce della relazione integrativa dell'esperto e di quanto esposto nell'udienza del 2 marzo 2011 sussistono i presupposti per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione

P.Q.M.

Omologa l'accordo di ristrutturazione proposto da M.I. spa in liquidazione, con sede legale in (omissis).

Manca alla cancelleria per la comunicazione alla società che ha richiesto l'omologazione.

Così deciso nella camera di consiglio del 2 marzo 2011.

Il Presidente

Dott.ssa Marina Marchetti

Il Giudice rel. est.

Dott. Giuseppe Bersani

II CASO.it